

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 luglio 2016, n. 994

Cont 1940/05/DL. ACI Bari c/ Comune Bari e Regione Puglia. Tribunale Bari- Ufficio GIP. Ricorso ex art. 665 cpp. Nomina difensore interno. Avv. Sabina Ornella di Lecce

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Il Comune di Bari, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1034 del 20 marzo 1990, adottava il Piano di lottizzazione delle aree site al Lungomare Perotti, ed oggetto di proposte progettuali ritualmente presentate.

In data 11 maggio 1992, con deliberazione n. 91, il medesimo Consiglio Comunale approvava definitivamente il predetto Piano, indicato come "comparto 151", e, contestualmente, il Piano di lottizzazione del "comparto 141", limitrofo, al fine di avviare la lottizzazione dell'intera maglia urbanistica.

- La S.C. di Cassazione, con sentenza n. 256 del 28/01/2001, disponeva la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bari dei suoli abusivamente lottizzati e dell'intero complesso immobiliare, di cui ai piani di lottizzazione nn. 141 e 151/1989.

Tra i suoli inseriti nel piano di lottizzazione del "comparto "151", anch'essi soggetti alla misura amministrativa della confisca ed acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della l. 47/1985, veniva ricompresa una porzione di suolo edificatorio sito in Bari alla via Lungomare Perotti- (ex Opera Universitaria), già di proprietà dell'Opera Universitaria, trasferito alla Regione Puglia per effetto del decreto n. 536/1979, identificato in catasto alla p.lla 1297/16057, fg. 123, p.la 9 (parte), di estensione pari a mq 3321.

Tanto, pur non avendo la Regione Puglia mai, neppure implicitamente, prestato il proprio consenso all'inclusione dello stesso nel Piano di Lottizzazione, né sottoscritto il Piano di lottizzazione.

Per effetto della confisca dei suoli oggetto della lottizzazione abusiva, la Regione Puglia ed altri proprietari delle aree comprese nella maglia urbanistica citata ingiustamente ne perdevano la proprietà.

-In data 22 ottobre 2015, l'AUTOMOBIL CLUB Bari, proprietaria di un'area anch'essa confiscata, ha notificato alla Regione Puglia un atto di invito e diffida, avente ad oggetto la richiesta di adozione dei provvedimenti di competenza, tesi ad ottenere la porzione di suolo confiscata nella sua " *originaria autonomia dominicale e catastale*". –

Lo stesso atto risulta notificato al Comune di Bari con invito ad " *adottare, nella qualità di illegittimo detentore del suolo A.C.I Bari, tutti gli atti e adempimenti necessari a disporre l'immediata annotazione dell'ordinanza di revoca della confisca ed a garantire all'ente intimante l'effettiva reimmissione nel possesso e i pieno ed esclusivo godimento del bene. Tanto provvedendo ad attivare il procedimento ex art.666 del c.p.p. per la porzione immobiliare di proprietà, a sollecitare l'adempimento alla Regione Puglia, cui il presente atto viene notificato per legale scienza e conoscenza ove detto ente non avesse a ciò ancora provveduto, nonchè a procedere ad un rifrazionamento che restituisca alla porzione immobiliare dell'A.C.I. Bari la sua originaria autonomia dominicale e catastale*".

- La richiesta è supportata dalla attestazione comunale, inviata in riscontro alla citata diffida, in ordine all'impossibilità di annotare l'ordinanza di restituzione, posto che la quota parte di proprietà dell'ACI fa parte della maggior consistenza della p.la 9 del fg. N.123: " *quest'ultima di estensione catastale di mq 5780, risulta, dagli atti in possesso di questa struttura, di proprietà indivisa, per mancata introduzione di tipi di frazionamento da parte dell'ex UTE, ora Agenzia del Territorio, per mq 1850 dell'ACI, per mq 3321 della Regione Puglia e mq 609 del Comune di Bari.*

Pertanto in mancanza di una ordinanza di sconfinca in capo alla Regione Puglia e Comune di Bari, sulle

succitate porzioni non è possibile effettuare alcuna annotazione...”.

- In data 23 maggio 2016, con nota indirizzata all'Avvocatura Regionale, l'avv. Francesco Ranieri, nella qualità di difensore dell'ACI, ha chiesto riscontro all'atto di diffida.
- Anche il Comune di Bari, con nota della Ripartizione Avvocatura del 21 aprile 2016, rappresentando la situazione dell'area in questione, ha invitato la Regione Puglia a procedere concordemente alla proposizione dell'incidente di esecuzione per la quota parte di sua proprietà.
- Al fine di evitare controversie in ordine all'area in questione e, contestualmente, recuperare al demanio regionale la porzione di suolo innanzi individuata, si rende necessario chiedere la revoca della confisca della detta area, sperando, all'uopo, incidente di esecuzione, di cui all'art. 665 cpp. Tanto, senza rinuncia ad ogni e qualsiasi azione, già preannunziata, all'esito dei giudizi pendenti innanzi alle differenti sedi giudiziarie, innanzi alle quali la Regione Puglia è stata chiamata a titolo di responsabilità in via diretta o in garanzia o regresso.

Si ritiene, pertanto, di procedere nel senso innanzi indicato, conferendo, all'uopo, il mandato all'avvocato interno Sabina Ornella di Lecce, costituita in tutti i giudizi aventi ad oggetto la controversa questione lottizzatoria.

SEZIONE DI SPESA – DEMANIO E PATRIMONIO

VALORE DELLA CAUSA: INDETERMINABILE DI PARTICOLARE INTERESSE

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di procedere nel senso innanzi indicato, e, per l'effetto, proporre incidente di esecuzione, di cui all'art. 665 cpp, al fine di richiedere la revoca della confisca dell' area sita in Bari alla via Lungomare Perotti- (ex Opera Universitaria), già di proprietà dell'Opera Universitaria, trasferita alla Regione Puglia per effetto del decreto n. 536/1979, identificata in catasto alla p.lla 1297/16057, fg. 123, p.lla 9 (parte), di estensione pari a mq 3321.

- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. Sabina Ornella di Lecce.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano